

Riconosciuta “Sindrome da Alienazione Parentale” (PAS) dal Tribunale di Cosenza

Nota su Sentenza del Tribunale Civile di Cosenza, Sez II, Decreto n° 778/2015

Presidente dott.ssa Rosangela Viteritti

Giudice dott. Andrea Palma

Giudice rel/est. dott.ssa Filomena De Sanzo

(23/29 luglio 2015)

In caso di crisi e separazione di una coppia, il Legislatore tende solitamente, a norma dell'art. 337 ter c.c., a privilegiare l'affidamento condiviso dei figli per garantire loro *“il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”*. In alcuni casi, *“il Giudice può - invece - disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento dell'altro sia contrario all'interesse del minore”* (art. 337 quater, comma 1 c.c.¹).

Nel caso di specie, si è rinvenuta una situazione di inidoneità genitoriale della madre che risulta aver manipolato i due minori allontanandoli fisicamente e psicologicamente dal padre, verso cui ostentano entrambi manifestazioni di rifiuto e negazione.

Nella relazione redatta dagli assistenti sociali, in data 15.07.2014, questi ultimi riferiscono di aver sentito i due minori e che essi avrebbero accusato il padre di episodi di maltrattamenti e molestie sessuali: il padre più volte *“nel salone di casa si era spogliato mostrandogli i genitali e costringendoli a toccarli”*, intimandoli sotto minaccia di non farne parola ad alcuno. A seguito di tali dichiarazioni, è stato avviato un procedimento nei confronti del padre.

¹ Art. 337-quater.

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso (1).

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

(1) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

In una seconda relazione, relativa all'incontro del 25.07.2014, data in cui avvenne il colloquio congiunto minori e genitori, si legge che nel momento in cui i minori rimangono da soli con il padre, uno dei figli esternava esplicita volontà di *“volere andare con il padre”*. E in questa stessa data, la dichiarazione dei bambini appare un po' confusa facendo insorgere il dubbio che i bambini potessero essere stati influenzati da soggetti adulti nelle loro dichiarazioni.

In data 22.10.2014, la Procura di Cosenza chiede l'archiviazione del Procedimento: dalle indagini espletate era infatti emerso che i minori avevano esposto fatti non veritieri, fornendo un racconto ritualizzato, pieno di fantasie. Il Consulente del Pubblico Ministero (P.M.) evidenzia inoltre come i racconti fossero stereotipati e privi di risonanza emotiva, eccessivamente strutturati e incoerenti rispetto alla collocazione spazio-temporale e come risultassero assenti contesti particolareggiati, interazioni, complicità inaspettate durante l'evento. La madre proponeva opposizione alla richiesta di archiviazione, non accolta dal Giudice delle Indagini Preliminari (G.I.P).

In sede di udienza, tenutasi in data 22.10.2014, il Collegio ritenute la necessità, disponeva consulenza psicologica sui minori e sui genitori al fine di accertare *“quale (fosse) lo stato psicologico e la personalità delle parti e dei minori, con particolare riferimento ai rapporti di questi con entrambi i genitori e con i relativi ambienti familiari”*, nonché *“quale (fosse) la causa del loro rifiuto di incontrare il padre e verificare se essi subiscano – o abbiano subito - influenze esterne provenienti da adulti tali da condizionare i comportamenti e gli atteggiamenti odierni”*. Il Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) ha concluso per un *“condizionamento programmato”* della madre nei confronti dei figli teso a *“logorare”* la figura paterna, compresi anche i familiari. Il Perito e il Tribunale, inoltre, mediante l'ascolto diretto dei minori, hanno potuto constatare la sussistenza di un vero e proprio disturbo relazionale, avente le caratteristiche dell'alienazione parentale così come descritta, da ultimo, nel DSM-5 (maggio 2013).

Box 1. E' sbagliato dire che l'alienazione parentale è stata esclusa dal DSM-5, come sentenziano frettolosamente da alcuni consulenti di parte. Secondo i Professori Camerini, Bernet e Gulotta il DSM-5 contiene una descrizione del problema relazionale, in passato definito come *“sindrome di alienazione parentale”* o semplicemente *“alienazione parentale”* (per un approfondimento: <http://www.alienazione.genitoriale.com/pas-dsm-e-C.T.U.-prof-giovanni-battista-camerini/> <http://www.alienazione.genitoriale.com/la-pas-e-descritta-nel-dsm-5-prof-william-bernet/> <http://www.alienazione.genitoriale.com/comunicato-sulla-pas-prof-guglielmo-gulotta/>)

Il termine PAS viene riportato in Google Scholar ben 2.280 volte dal 1994 ad oggi e, in EBSCO Host e PsychInfo (BIDS) sono presenti 185 articoli dal 2000 al 2013, di cui solo 11 di questi si esprimono criticamente. Tale condizione è descritta nel manuale DSM-5 nella sezione dedicata alle *Altre condizioni che possono essere oggetto di attenzione clinica*. Nella sezione *Problemi Relazionali* gli autori del DSM-5 annoverano il *“Problema Relazionale Genitore Bambino”*:

“questa categoria dovrebbe essere utilizzata quando il principale oggetto di attenzione clinica è indirizzare la qualità della relazione genitore-bambino oppure quando la qualità della relazione genitore-bambino influenza il decorso, la prognosi o il trattamento di un disturbo mentale o medico. Tipicamente, il problema relazionale genitore-bambino viene associato a una compromissione del funzionamento in ambito comportamentale, cognitivo o affettivo. Esempi di problemi comportamentali comprendono inadeguato controllo genitoriale; supervisione e coinvolgimento del bambino; iperprotezione genitoriale; eccessiva pressione genitoriale; discussioni che possono sfociare in minacce di violenza fisica ed evitamento senza soluzione dei problemi. Problemi cognitivi possono comprendere attribuzioni negative alle intenzioni altrui, ostilità verso gli altri o rendere gli altri il capro espiatorio, e sentimenti non giustificati di alienazione. Problemi affettivi possono comprendere sensazioni di tristezza, apatia o rabbia verso gli altri individui nelle relazioni” (DSM-5, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, V Edizione, Raffaello Cortina Editore, Milano 2014, p. 832).

Si è, in aggiunta, potuto constatare la sussistenza di una situazione di “ingiustificata campagna di denigrazione del minore contro il padre”: i minori rifiutano la figura paterna, in modo plateale e innaturale, adducendo motivazioni inverosimili e inconsistenti. I racconti da questi riferiti, che avevano come oggetto le presunte molestie sessuali subite dal padre, sarebbero stati valutati da una neuropsichiatra quali “racconti fantasiosi, privi di riscontro oggettivo”. Evidente il condizionamento psicologico operato sui minori che sarebbero stati preparati ai colloqui con il padre attraverso la visione di un video dal titolo “Marina era nei guai”, in seguito alla quale avrebbero riferito all’interno dell’istruttoria frasi coincidenti con quelle presenti nel suddetto video. Nel corso dell’istruttoria, è emerso un ulteriore sintomo dell’alienazione parentale: la mancanza di ambivalenza nei confronti di uno stesso genitore. In aggiunta a ciò il bambino tende ad estendere l’ostilità anche ai familiari e agli amici del genitore alienato, altro indice molto importante di evidente presenza di PAS. Assai significativa si è rivelata l’osservazione da parte del C.T.U. dei minori con la madre. I due bambini appaiono del tutto dipendenti dalla figura materna con cui condividono una forte complicità e di cui cercano, anche con lo sguardo, la continua approvazione. L’alienazione parentale appare in tutta la sua evidenza laddove i bambini arrivano ormai a confondere la figura paterna, individuandola in quella del nuovo compagno della madre (tale ***² di cui tessonno le lodi). Il processo di alienazione paterna con contemporanea sostituzione del compagno della madre e la confusione ingenerata nei due bambini si rivela in modo palese nell’incontro congiunto madre-figli espletato dal C.T.U. (pag. 7 della Sentenza in oggetto). Significativo inoltre un ulteriore episodio esemplare dell’atteggiamento della madre nell’impedire “l’accesso psichico” dei figli all’altro genitore: in sede di colloquio tra C.T.U. e madre, la stessa si pone a guardia della porta per impedire l’incontro tra figli e padre. Tutto ciò porta il Collegio a concludere per l’inidoneità della figura materna ad essere genitore affidatario dei bambini.

Non solo, con il suo comportamento ella -dotata di personalità manipolativa- ha allontanato i figli dal padre ma alla prova dei fatti ha reiteratamente dimostrato al Collegio di essere inaffidabile, assolutamente non incline al rispetto del prossimo e dei provvedimenti, assunti dal Tribunale anche sulla base della sua documentata adesione.

Il C.T.U. ha formulato per la ricorrente una diagnosi di probabile “Munchausen Syndrome by Proxy”, MBO, falsi abusi sessuali (DSM – V, pag. 375). Consiste sommariamente in una “*sindrome nella quale le madri simulano o producono una malattia medica nel figlio, che fanno visitare dai medici, pediatri, ospedali ecc. senza che gli specialisti riescano a trovare alcun riscontro clinico*”: nonostante la procura e il G.I.P. abbiano escluso abusi sessuali; nonostante il Collegio abbia espletato ogni più scrupoloso accertamento volto a verificare la veridicità o meno del racconto dei minori, che è il risultato palesemente frutto di ideazione (invero etero-indotta) da parte dei figli, la madre si ostina ancora a credere che i suoi figli siano stati abusati.

Spiega il Perito che l’insistenza della madre nel ritenere che i figli siano stati abusati sessualmente si intreccia con il profilo della madre della MBP che nella convinzione di operare per il bene del figlio o

² *** simboli utilizzati in sostituzione dei Nomi Propri.

addirittura spinta da distorsioni cognitive e di personalità la inducono a nuocere in maniera irreversibile al bambino.

Nonostante il Collegio abbia disposto l'affidamento del minore al padre, ritiene di non poter provvedere subito con tale provvedimento in quanto, anche sulla base di quanto ha concluso il Perito,

“(…) allo stato attuale i minori rifiutano nettamente la figura paterna e potrebbe essere quindi deleterio collocarli ex adupto con un genitore che hanno “alienato”, rifiutandolo come padre e dal quale crederebbero ancora di essere abusati. Ritiene perciò il tribunale che i minori debbano essere prima emancipati dalla figura materna, dalla dipendenza psicologica che nutrono nei suoi confronti (devono essere collocati per sei mesi almeno presso una struttura di accoglienza specialistica in modo da poter gradualmente riacquisire indipendenza di pensiero e riavvicinarsi al padre, riscoprendo e facendo riaffiorare sentimenti sopiti per lui. Il Collegio esclude inoltre la madre dalla partecipazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli”.

Il caso *de quo* si rivela un vero e proprio caso di corretta applicazione del combinato disposto degli articoli 337 ter³ e quater⁴ del Codice Civile (Provvedimenti riguardo ai figli – affidamento ad un solo genitore), una concreta attuazione del diritto dei minori di mantenere “*rapporti equilibrati e significativi con entrambi i genitori*”, sino a quando non risulti l'esplicitazione della genitorialità di uno dei due essere dannosa all'interesse dei figli.

³ Art. 337- ter.

Provvedimenti riguardo ai figli (1).

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà; detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio.
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

(1) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

⁴ Art. 337- quater. Nota 1 pag.1.

La presente Sentenza non è la prima a riconoscere tale diritto e a darne effettiva attuazione in vista di una riconosciuta Sindrome da Alienazione Parentale. Ricordiamo, per esempio, la Sentenza di Cassazione Civile, sez. I, 08/03/2013 n° 5847 che ha disposto l'affido dei figli minori in via esclusiva alla madre, con divieto provvisorio di contatti con il padre. La decisione relativa all'affidamento esclusivo viene motivata sulla scorta di elementi che, da un lato, si riconducono alla condotta ostruzionistica tenuta dal padre, volta ad ostacolare gli incontri dei figli con la madre, oltre a screditarne ingiustificatamente la figura, dall'altro, fanno riferimento allo scompenso dell'equilibrio psichico dei figli, che in effetti avevano adottato un atteggiamento negativo nei confronti della madre.

Più esattamente si legge nella sentenza n. 5847/2013 della Cassazione:

*“(…) La Corte di appello, utilizzando la predetta relazione della Asl che diagnosticava una sindrome da alienazione parentale dei figli ed evidenziava il danno irreparabile da essi subito per la privazione del rapporto con la madre, si è limitata a fare uso del potere attribuito al giudice dall'art.155 sexies comma 1 c.c. di assumere mezzi di prova anche d'ufficio ai fini della decisione sul loro affidamento esclusivo alla madre. Essa inoltre ha fondato la decisione anche su altri elementi non specificatamente censurati del ricorrente concernenti il giudizio negativo circa le attitudini genitoriali del ***⁵ (desunto anche dalla reiterata condotta ostruzionistica posta in essere al fine di ostacolare in ogni modo gli incontri dei figli con la madre) dandone conto in una motivazione priva di vizi logici e quindi incensurabile in questa sede”.*

Per quanto concerne la PAS, già nel 1949, W. Reich, senza etichettare esplicitamente il fenomeno, aveva descritto il comportamento alienato di alcuni bambini (Reich, 1949). Poi nel 1980 Wallerstein e Kelly parlano di *“bambini particolarmente vulnerabili ad essere travolti dalla rabbia di uno dei due genitori verso l'altro”*, diventando fedeli e valorosi alleati nella battaglia di questo contro l'altro genitore. La concettualizzazione del fenomeno come patologia relazionale venne delineata invece dallo psichiatra R. Gardner che la descrisse quale condizione che può presentarsi nelle situazioni di separazione e divorzio conflittuali per cui il figlio dà vita in seguito alla programmazione e al lavaggio del cervello agito su di lui dal genitore affidatario, ad una campagna di denigrazione non giustificata nei confronti dell'altro genitore (Gulotta, 2015).

Sebbene, ad oggi, ci si trovi ancora in seria difficoltà per quanto concerne il portare alla luce il fenomeno, il definirlo univocamente e diagnosticarlo correttamente con specifici indicatori, ma soprattutto per quanto riguarda la programmazione di un intervento efficace, sempre più frequentemente tale fenomeno sta invadendo diversi campi, in particolare quello forense (Gulotta, 2015).

Ciò che ci si auspica è sicuramente che, nell'interesse del minore, ci si trovi sempre più spesso in situazioni in cui i Tribunali siano inclini al riconoscere la PAS qualora presente, piuttosto che rifugiarsi dietro a un non riconoscimento della stessa solo per una condizione di “comodità”, poichè, ad oggi, permangono ancora

⁵ Vedi nota 2

diversi angoli bui che circondano tale fenomeno e una non univocità di posizione tra gli scienziati nel riconoscimento della PAS; sebbene la quotidianità ci faccia, invece, sempre più spesso confrontare con l'esistenza e la pervasività del fenomeno.

Diceva Russel *“ogni problema è chiaro nella misura in cui non viene indagato”*.

Carlotta Bertocchi

Bibliografia

- ❖ DSM-5, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, V Edizione. Raffaello Cortina Editore, Milano 2014, p. 832.
- ❖ Gulotta G., Cavedon A., Liberatore M. La sindrome da alienazione parentale (PAS). Lavaggio del cervello e programmazione dei figli in danno dell'altro genitore. Giuffrè, Milano, 2015.
- ❖ Reich W., Character analysis, Ferrar. Strauss and Giroux, NY, 1949.
- ❖ Sentenza di Cassazione Civile, sez. I, 08/03/2013 n° 5847.
- ❖ Sentenza di Cassazione Civile, Sez. II, 23/29 luglio 2015 n° 778.